

Tutti questi documenti io li ho, e se l'onorevole presidente e la Camera lo permettono li allegherò al mio discorso.

Presidente. Si tratta di una semplice interrogazione.

Mariotti Filippo. Faccia quel che vuole; del resto se non si stampano qui, ciascuno li può leggere all'archivio di Stato.

Il vincolo fidecommissario non si può quindi mettere in evidenza per nessuna galleria meglio che per questa dello Sciarra. Ora dunque, se è galleria fidecommissaria, come è chiaro che è, se la legge del 1871 l'ha vincolata, se la legge del 1883 ha ribadito il vincolo dicendo che non si potesse vendere se non allo Stato, al Comune o alla Provincia, purchè destinata a uso pubblico il Governo ha il diritto di verificarne lo stato, anzi ne ha il dovere come ha fatto il ministro della pubblica istruzione.

Ma è possibile che in Italia non si sappia dove sono i quadri? Ma come mai? Ma si rivolga il ministro al suo collega dell'interno e cerchi dove sono!

Io sono dolente che Raffello sia giunto a questo punto in Italia, che il *Suonatore di violino* debba essere ricercato come un ozioso e un vagabondo (*Si ride*). Ricerchi il ministro, e faccia ricercare; e se egli riuscirà a serbare all'Italia i tesori di cui si vuol privarla, ne avrà grande onore. Per parte mia, lo coadiuverò col mio voto, e con l'augurio che egli riesca in questa bellissima impresa. (*Bravo!*)

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma.

Onorevole ministro, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Consento.

Presidente. Se ne dia lettura.

D'Ayala-Valva, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 299-A).

Presidente. La Camera sa che la Giunta ha presentato questo disegno di legge come uno stralcio al disegno di legge presentato dal ministro della pubblica istruzione.

La discussione generale è aperta sul di-

segno di legge del quale è stata data lettura. (*Pausa*)

Se nessuno domanda di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1°.

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge e in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio o di altrui, quadri, statue o altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichità di cui nell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alle disposizioni dell'articolo 203 del Codice penale ed alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo stesso. »

L'onorevole Crispi ha presentato un emendamento a questo articolo primo.

È il seguente:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, o in qualsiasi modo distrae e converte in profitto proprio o di altrui, quadri, statue, od altre opere custodite nelle gallerie, nelle biblioteche, nelle pinacoteche, nei musei e nelle chiese, monumenti storici o di arte, ancorchè di privata proprietà, soggiace alle disposizioni dell'articolo 203 del Codice penale ed alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo stesso.

« La multa può essere elevata sino a diecimila lire. »

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Crispi. (Segni di attenzione). Questa legge ha un difetto, ed è quello di essere stata presentata in conseguenza di un caso singolo. Nulla di peggio delle leggi che si fanno *ab irato!*

Le dichiarazioni ultime del ministro della pubblica istruzione e le spiegazioni fornite dall'onorevole Mariotti ci hanno fatto sapere l'origine e lo scopo principale di questa legge.

Ma avete dovuto riflettere in voi stessi che, se il ministro della pubblica istruzione crede davvero che la legge che andrete a votare possa colpire l'autore della distrazione dei quadri, al quale testè si è accennato, egli è in grandissimo errore. Se il reato è avvenuto prima di oggi, non è possibile punirlo con la presente legge. Contro il colpevole non potete applicare che l'editto Pacca.

I principii generali della legislazione insegnano, che le leggi sono obbligatorie dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione, che nessuna legge è retroattiva, e che, per i reati, quando il giorno in cui vengono perpetrati manca la legge punitiva, non può applicarsi ai medesimi la legge posteriormente pubbli-